SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 219

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 settembre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. **137**.

**Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'Allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al Governo in materia nucleare;

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: «*i)* incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»;

*b)* dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:

«i-*bis*) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

i-*ter*) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;

i-*quater*) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;

i-*quinquies*) incidente base di progetto: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

i-*sexies*) gravi condizioni: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;

i-*septies*) difesa in profondità: l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;

i-*octies*) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;

i-*novies*) piano operativo: documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalità e le modalità di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58,»;

*b)* al comma 3, alla lettera *d)*, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle norme di cui al comma 1»;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'esercente le attività soggette alla vigilanza di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.»;

*d)* al comma 6, dopo le parole: «competenti per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonché l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.».

4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* dopo le parole: «pianta topografica,» sono inserite le seguenti: «dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso,»;

*b)* dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.».

5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-*bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari)*. — 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:

*a)* rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;

*b)* grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1:

*a)* si applicano agli impianti nucleari per i quali è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;

*b)* sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-*quater*;

*c)* sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano delle operazioni da eseguire.

Art. 37-*ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari)*. — 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37-*bis*, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attuare la difesa in profondità, ove applicabile, al fine di assicurare:

*a)* la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;

*b)* la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;

*c)* il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;

*d)* il controllo degli incidenti base di progetto;

*e)* il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;

*f)* la predisposizione di misure organizzative a norma degli articoli 46, 47 e 48.

2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:

*a)* sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 58-*bis*, comma 2, lettera *c)*;

*b)* disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;

*c)* l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;

*d)* disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 58-*ter*.

Art. 37-*quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza)*. — 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 58-*bis*, comma 2, lettera *a)*. La rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 37-*bis*.».

6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 è».

7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte le seguenti: «, nel quale è compreso il piano di emergenza interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni, nonché le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»;

*b)* al comma 2, dopo le parole: «deve altresì contenere» sono inserite le seguenti: «le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonché».

8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, alla lettera *e)*, dopo le parole: «piano di emergenza interna dell'impianto» sono inserite le seguenti: «, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 47,».

9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: «limiti e condizioni» sono inserite le seguenti: «, nonché di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi»;

*b)* al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le seguenti: «e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti».

10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.»;

*b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Con l'autorizzazione sono altresì definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione.».

11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «all'ANPA uno o più rapporti atti» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un rapporto conclusivo atto»;

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.».

12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella rubrica, dopo le parole: «Inosservanza delle prescrizioni;» è inserita la seguente: «diffide;»;

*b)* al comma 1, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «, compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani operativi» e la parola: «ANPA» è sostituita dalla seguente: «ISIN»;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-*ter*, comma 2, e 37-*quater*, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le difformità accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.»;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»;

*e)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo

di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»;

*f)* il comma 5 è abrogato;

*g)* al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono essere indicate» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

13. All'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le seguenti: «e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

*a)* valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondità;

*b)* istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

*c)* stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;

*d)* prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.»;

*c)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera *c)*, in particolare devono:

*a)* essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilità;

*b)* riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;

*c)* stabilire misure per ricevere assistenza esterna;

*d)* essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.».

*d)* il comma 3 è abrogato.

14. All'articolo 58-*ter* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare»;

*b)* al comma 1, la parola: «l'esperienza» è sostituita dalle seguenti: «le capacità»; dopo le parole: «responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi», sono inserite le seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito,».

15. All'articolo 58-*quater* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»;

*b)* al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare»;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»;

*d)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'ISIN può concludere accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

16. All'articolo 58-*quinquies* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazioni e revisioni tra pari.»;

*b)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»;

*c)* dopo il comma 3-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede a:

*a)* effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;

*b)* invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e la Commissione in qualità di osservatore, ad effettuare un esame *inter pares* della valutazione nazionale di cui alla lettera *a)*;

*c)* proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame *inter pares*;

*d)* pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame *inter pares* e i suoi principali risultati, quando disponibili;

*e)* trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonché alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.

3-*quinquies*. Le attività di cui al comma 3-*quater* sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici *inter pares* sono effettuati almeno ogni sei anni.

3-*sexies*. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame *inter pares* di cui al comma 3-*quater* è organizzato senza indebito ritardo.».

17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima dell'articolo 136 è inserito il seguente:

«Art. 135-*bis (Contravvenzioni al capo III)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».

18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.»;

*b)* al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»;

*c)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-*bis*, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro»;

*d)* al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni;» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse;

*e)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-*bis*. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.

3-*ter*. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.

3-*quater*. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-*bis*, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».

19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*,».

### Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo le parole: «autorità nazionale» sono inserite le seguenti: «, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.»;

*b)* al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e il collegio dei revisori»;

*c)* al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.».

*d)* il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»;

*e)* il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»;

*f)* il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;

*g)* al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.»;

*h)* il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.»;

*i)* al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la preparazione alle emergenze sul sito.»;

*l)* al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;

*m)* dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-*bis*. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

20-*ter*. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Art. 3.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica di-

sciplina per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonché con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

---

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)

*Note alle premesse:*

— L'articolo 76 della Costituzione così recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Allegato B
(articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1ºgiugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).»

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recitano:

«Art. 31. *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32. *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdot-

te le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

*c)* gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

*d)* al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*e)* al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

*f)* nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

*i)* è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— La direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari è pubblicata nella G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172.

— La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi è pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199.

— La direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari è pubblicata nella G.U.U.E. 25 luglio 2014, n. L 219.

— La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (stralcio: Trattato Euratom) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.

— La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (impiego pacifico dell'energia nucleare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70 (disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— La legge 7 agosto 1982, n. 704 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— La legge 19 gennaio 1998, n. 10 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1998, n. 28.

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

— La legge 16 dicembre 2005, n. 282 (ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187.

— La legge 2 agosto 2008, n. 130 (ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2008, n. 185, S.O.

— La legge 23 luglio 2009, n. 99 (disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al governo in materia nucleare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

— La legge 28 aprile 2015, n. 58 (ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2015, n. 109.

— La legge 28 luglio 2016, n. 153 (norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppres-

sione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2016, n. 185, S.O.

— Il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2010, n. 55, S.O.

— Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 (attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2011, n. 266.

— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2014, n. 71.

— Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2003, n. 41.

— La legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del D.L. 23 dicembre 2002, n. 281) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2003, n. 92.

— Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

— La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 (regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1971, n. 123.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti ulteriori definizioni:

*a)* acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 *MeV)*;

*b)* apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico:

*c)* attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

*d)* attività (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

*e)* autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni:

*f)* becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo;

1 Bq 1 =(uguale) 1s-1

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

Ci =(uguale) 3,7 · 10-10 Bq (esattamente)

1 Bq =(uguale) 2,7027 · 10-11 Ci;

*g)* combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

*h)* contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

*i)* datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

*l)* detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

*m)* dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

*n)* dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unità di dose assorbita è il gray;

*o)* dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unità di dose efficace è il sievert;

*p)* dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall'introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) è definita da:

E(t) =(uguale) ?TwTHT(t)

dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l'integrazione; l'unità di dose efficace impegnata è il sievert;

*q)* dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

*r)* dose equivalente (HT) dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unità di dose equivalente è il sievert;

*s)* dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o più radionuclidi: la dose equivalente impegnata è definita da:

$$H_T(t) = \int_{t_0}^{t_0+t} H\tau(\tau)\, d\tau$$

per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui avviene l'introduzione, HT (?) è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo ?,t e il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per i bambini; l'unità di dose equivalente impegnata è il sievert;

*t)* emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

*u)* esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

*v)* esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

*z)* esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.

2. Inoltre si intende per:

*a)* esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

*b)* esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

*c)* esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;

*d)* esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

*e)* fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

*f)* gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

*g)* gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

1 Gy =(uguale) 1 J Kg-1

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

1 rad =(uguale) 10-2 Gy
1 Gy =(uguale) 100 rad;

*h)* gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) *incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;*

*i-*bis*) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;*

*i-*ter*) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;*

*i-*quater*) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;*

*i-*quinquies*) incidente base di progetto: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;*

*i-*sexies*) gravi condizioni: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;*

*i-*septies*) difesa in profondità: l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;*

*i-*octies*) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;*

*i-*novies*) piano operativo: documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalità e le modalità di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.*

*l)* intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

*m)* introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;

*n)* lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

*o)* lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

*p)* limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

*q)* livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

*r)* livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

*s)* materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

*t)* materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee: il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;

*u)* materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

*v)* matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

*z)* matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.

3. Inoltre, si intende per:

*a)* medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

*b)* minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

*c)* persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*;

*d)* popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

*e)* pratica: attività umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-*bis*. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

*f)* radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 · 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

*g)* riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

*h)* riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera *g)* al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

*i)* rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorità di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorità di regolamentazione competente;

*l)* servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

*m)* sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg-1

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem =(uguale) 10-2 Sv

1 Sv =(uguale) 100 rem;

*n)* smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalità idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;

*o)* smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

*p)* sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

*q)* sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

*r)* sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

*s)* sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

*t)* sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

*u)* sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

*v)* sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

*z)* sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

4. Inoltre, si intende per:

*a)* uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

*b)* vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

*c)* zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per

motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.».

— Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10. *(Funzioni ispettive)*. — 1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, *del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58*, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.

2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del direttore dell'autorità di regolamentazione competente.

3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:

*a)* richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

*b)* richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;

*c)* richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;

*d)* procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto, *nonché delle norme di cui al comma 1*.

*3*-bis. *L'esercente le attività soggette alla vigilanza di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.*

4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.

6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio, *nonché l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio* degli interventi effettuati.".

— Il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 35. *(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)*. — 1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.

*5*-bis. *Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera* h)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.».*

— Il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 36. *(Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria)*. — 1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:

*a)* progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, *dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso*, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;

*b)* rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione.

*b*-bis*) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.*

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al presente capo.».

— Il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 46. *(Regolamento di esercizio)*. — 1. Il regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di cui agli articoli 36, 37 e 52 è approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.».

— Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 47. *(Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali)*. — 1. Il manuale di operazione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *c)*, deve contenere in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e che determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare, *nel quale è compreso il piano di emergenza interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni, nonché le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza.*

2. Il manuale di operazione deve altresì contenere *le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonché* la identificazione del personale addetto all'impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a mansioni di pronto intervento.».

— Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 49. *(Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto)*. — 1. Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto Collegio.

3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:

*a)* esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto o di sue parti;

*b)* esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto;

*c)* esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;

*d)* rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;

*e)* elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto, *incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 47*, e provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;

*f)* assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle cose.

4. Nel caso previsto dalla lettera *f)* assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.

5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere designati due tecnici incaricati di esplicare le funzioni di collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.».

— Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 50. *(Licenza di esercizio)*. — 1. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, *nonché di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi*. Copia dell'istanza, corredata della copia della detta documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.

3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, la Commissione tecnica, trasmette al Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato il proprio parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza *e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti* delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.

5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli appositi registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al Capo X.».

— Il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 56. *(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni)*. — 1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali osservazioni.

2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.

*3*-bis. *Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.*

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.

*4*-bis. *Con l'autorizzazione sono altresì definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione.*

5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.».

— Il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 57. *(Rapporto conclusivo)*. 1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all'articolo 56, trasmette *al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un rapporto conclusivo atto* a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

*1*-bis. *L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.*

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.».

— Il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58. *(Inosservanza delle prescrizioni;* diffide*; sospensioni; revoche)*. — 1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo è tenuto alla esecuzione dei progetti, *compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani operativi* come approvati dall'*ISIN*. Egli deve altresì osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.

*2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-*ter*, comma 2, e 37-*quater*, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le difformità accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.*

*3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.*

*4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.*

5. (*abrogato*)

6. Nei provvedimenti *di diffida*, di sospensione o di revoca *sono stabilite*, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.».

— Il testo dell'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58-*bis*. *(Titolari delle autorizzazioni)*. — 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilità non può essere delegata *e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare.*

*2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:*

a) *valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondità;*

b) *istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;*

c) *stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;*

d) *prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.*

*2*-bis. *Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera* c)*, in particolare devono:*

*a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilità;*

*b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;*

*c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;*

*essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.*

3. (*abrogato*)».

— Il testo dell'articolo 58-*ter* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58-*ter*. *(*Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare*)*. — 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere *le capacità* e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, *al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito*, attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione

— Il testo dell'articolo 58-*quater* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58-*quater*. *(*Trasparenza*)*. — 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, *prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.*

2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza.

3. *Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione*.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.

5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

*5*-bis. *L'ISIN può concludere accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.".*

— Il testo dell'articolo 58-*quinquies* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58-*quinquies*. *(*Relazioni e revisioni tra pari*)*. — *1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.*

2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.

3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.

3-*bis*. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.

3-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

*3*-quater. *In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede a:*

a) *effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;*

b) *invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e la Commissione in qualità di osservatore, ad effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera* a)*;*

c) *proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;*

d) *pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;*

e) *trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonché alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.*

*3*-quinquies. *Le attività di cui al comma 3*-quater *sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.*

*3*-sexies. *In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 3*-quater *è organizzato senza indebito ritardo.».*

— Il testo dell'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 138. *(Contravvenzioni al capo VII)*. — 1. *Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.*

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da *trentamila euro a centoventimila euro.*

*2*-bis. *Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4*-bis*, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.*

3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da *trentamila euro a centoventimila euro*.

*3*-bis. *Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.*

*3*-ter. *Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.*

*3*-quater. *Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4*-bis*, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».*

— Il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 143. *(Prescrizione)*. — 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi III-*bis*, IV e VIII, *nonché alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3*-bis*, 3*-ter *e 3-quater*, si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. — Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce "autorità di regolamentazione competente" il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, *indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom*, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.».

— Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. *(Autorità di regolamentazione competente)*. — 1. L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. *Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.*

3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili *e il collegio dei revisori*.

4. Il direttore dell'ISIN è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:

*a)* ha la rappresentanza legale dell'ISIN;

*b)* svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;

*c)* definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;

*d)* definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;

*e)* emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;

*f)* emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;

*g)* svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;

*h)* trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

5. Il Direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazio-

ne di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

6. La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio:

*a)* sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

*b)* in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;

*c)* sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.

7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo. *Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.*

8. *L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.*

9. Non può essere nominato direttore, né componente della Consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.

11. *L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella "A" allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed e? sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.*

12. *Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.*

13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare.

14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.

15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. *Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.*

16. *Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.*

17. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un

corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresì a quest'ultimo la possibilità di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi *e per la preparazione alle emergenze sul sito*.

19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste *ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17*.

*20*-bis. *Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*20*-ter. *L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».*

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.

— Il testo degli articoli 51 e 52 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così recita:

«Art. 51. *(Reattori di ricerca)*. — 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.

3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.»

«Art. 52. *(Depositi e complessi nucleari sottocritici)*. — 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera *g)* e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7 lettera *b)*, sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.».

Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 si veda nelle note alle premesse.

**17G00151**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2017.

**Approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito richiamata anche «Agenzia»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del menzionato Statuto secondo cui l'organizzazione dell'Agenzia, è determinata con regolamento adottato dal suo direttore ed approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la «Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale», adottato ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015, n. 1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2017, recante l'approvazione del Re-

golamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2017;

Vista la nota n. 14267 del 14 luglio 2017, con la quale il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale trasmette, per la sua approvazione, la determinazione n. 210 del 13 luglio 2017 con la quale provvede alla modifica del Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia, emanato con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2017;

Considerato che la modifica regolamentare proposta si rende necessaria a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo interno dell'Agenzia, effettuata dal direttore generale della stessa con l'adozione della determinazione n. 177 del 22 giugno 2017, con la quale, in via provvisoria e con carattere di urgenza, si è inteso razionalizzare ed adeguare le strutture operative a seguito dell'approvazione del «Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica» e del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione», emanati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, del 31 marzo 2017 e del 31 maggio 2017;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale al fine di approvare le modifiche al Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia, nei termini di cui alla determina n. 210 del 13 luglio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017 che dispone, all'art. 1, comma 4, lettera *i)* la delega delle funzioni relative all'Agenzia per l'Italia digitale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, come da determinazione n. 210 del 13 luglio 2017 adottata del direttore generale dell'Agenzia che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Ministro per la semplificazione*
*e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017, n. 1786*

ALLEGATO

Agenzia per l'Italia Digitale

Determinazione n. 210/2017.

Oggetto: adeguamento regolamento di organizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione: successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 14-*bis* (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Visto in particolare l'articolo 11, comma 2 e 3 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 gennaio 2015. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2015 n. 82, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2015. registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015, al n. 1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 maggio 2017 n. 106, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali», approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017;

Visto il «Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 31 marzo 2017;

Visto il «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione» per il triennio 2017-2019, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2017;

Considerato che il citato «Piano triennale» costituisce il quadro di riferimento su cui intestare e rendere operativi i progetti, le piattaforme e i programmi descritti nel documento «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», in funzione delle esigenze connesse alla trasformazione digitale ed alla modernizzazione della pubblica amministrazione;

Tenuto conto che le misure urgenti di potenziamento dell'architettura nazionale cibernetica previste nel citato Piano nazionale richiedono un allineamento operativo del CERT-PA con il CERT Nazionale per la definizione di regole e responsabilità per la pubblica amministrazione ed i privati, al fine di assicurare una capacità unitaria di rilevazione, allarme e prima analisi degli incidenti cibernetici:

Vista la determinazione n. 177 del 22 giugno 2017, recante la rimodulazione dell'assetto organizzativo provvisorio dell'Agenzia;

Considerato che con la citata determinazione n. 177/2017, adottata tenendo conto di quanto richiesto dai citati Piani, valutando la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente anche in attesa del necessario adeguamento dell'assetto macro organizzativo dell'Agenzia;

Considerato che con tale determinazione si è in particolare ritenuto di dover ricondurre alla direzione denominata «Pubblica amministrazione e vigilanza» anche le competenze in materia di Cert-PA, già attribuite alla direzione «Tecnologie e sicurezza», spostando nel contempo le competenze in materia di coordinamento PAC, PAL, EE.LL. e APQ, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del direttore generale, in funzione di una più efficace e tempestiva attuazione del Piano triennale;

Ritenuto che la decisione di attivare con determinazione n. 177/2017 un apposito ufficio di staff per il coordinamento di tali attività, nell'ambito delle strutture prevalentemente individuate dall'art. 7, comma 1 del regolamento, non ha determinato il superamento del numero massimo degli uffici collocati alle dirette dipendenze del direttore generale ai sensi del regolamento stesso;

Tenuto conto che ai sensi della citata determinazione n. 177/2017 il supporto delle funzioni del responsabile anticorruzione e trasparenza è già assicurato da un apposito servizio collocato nell'ambito dell'ufficio organizzazione e gestione del personale;

Rilevata l'urgenza di «novellare» il Regolamento di organizzazione vigente limitatamente alla parte concernente l'attribuzione delle citate competenze alle macrostrutture;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una modifica nei termini sopra precisati del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto;

Tenuto conto, altresì, che la rimodulazione organizzativa adottata con la citata determinazione n. 177/2017 è stata oggetto di informativa sindacale, secondo le disposizioni in vigore;

Determina:

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto, l'art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia è modificato nei seguenti termini:

«Art. 3 *(Direttori e dirigenti)*. — 1. Le direzioni, che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, i cui preposti sono denominati "Direttori". Sono individuati come segue:

*a)* Direzione pubblica amministrazione e vigilanza: responsabile dell'erogazione e gestione dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni, della gestione dei contratti per l'erogazione dei servizi, della redazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, della ricerca di soluzioni innovative attraverso studi, ricerche e modalità innovative di procurement, della formulazione di pareri alle amministrazioni, della vigilanza e del CERT-PA.

*b)* Direzione tecnologie e sicurezza: responsabile degli standard e delle architetture di progetto, dei processi di accreditamento e della realizzazione e gestione dei progetti di trasformazione digitale, ivi inclusa, secondo quanto previsto dal Piano triennale, la componente progettuale della sicurezza informatica.».

2. Restano invariati i commi 2, 3, e 4 dell'art. 3, nonché tutte le altre disposizioni del regolamento.

3. La presente determinazione sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione della modifica del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui medesimo delegato, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, dello Statuto AgID.

4. Dalla data di entrata in vigore del testo regolamentare novellato debbono ritenersi abrogate tutte le disposizioni organizzative precedentemente adottate incompatibili con le nuove disposizioni. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di responsabilità di livello generale afferenti alle direzioni «Pubblica amministrazione e vigilanza» e «Tecnologie e sicurezza» conferiti o confermati successivamente all'adozione della determinazione di rimodulazione organizzativa n. 177/2017, nonché gli incarichi dirigenziali di livello non generale precedentemente conferiti con riferimento agli uffici di diretta collaborazione e a diretto riporto del direttore generale.

5. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Roma, 13 luglio 2017

*Il direttore generale:* SAMARITANI

**17A06363**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2017.

**Revoca, nei confronti di taluni enti beneficiari, dei contributi attribuiti con i decreti 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell'art. 1 della suddetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata autorizzata la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, n. 0021283, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 0014004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, tra i quali la Parrocchia Santa Maria Assunta del Comune di Martignacco (UD) compresa nell'elenco allegato al n. 788 per la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori di restauro architettonico e consolidamento statico della ex Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore» per l'importo di € 460.000,00;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2006, n. 0011702, pubblicato sul supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale sono stati individuati i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005, tra i quali il Comune di Cagliari per la realizzazione dell'intervento denominato «Completamento sistema fognario e delle opere di bonifica canale Terramaini adiacente e correlato al parco regionale di Molentargius saline» per l'importo complessivo di € 2.700.000,00, di cui € 738.000,00 per l'annualità 2006, € 1.201.000,00 per l'annualità 2007 ed € 761.000,00 per l'annualità 2008;

Visti i decreti dirigenziali n. 0098345 del 13 luglio 2006, n. 0137787 del 20 ottobre 2006 e n. 0091858 del 10 luglio 2007 con i quali sono stati autorizzati i pagamenti in favore della Parrocchia Santa Maria Assunta del Comune di Martignacco (UD) rispettivamente di € 230.000,00, € 145.000,00 ed € 85.000,00 per un importo complessivo pari ad € 460.000,00;

Visti i decreti dirigenziali n. 0140838 del 24 ottobre 2006, n. 0125532 dell'8 ottobre 2007 e n. 0093999 del 29 luglio 2008 con i quali sono stati autorizzati i pagamenti in favore del Comune di Cagliari rispettivamente di € 738.000,00, € 1.201.000,00 ed € 761.000,00 per un importo complessivo pari ad € 2.700.000,00;

Vista la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato richiesto agli enti beneficiari dei contributi di cui alle norme sopra citate di attestare la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;

Vista la nota n. 0098280 del 16 novembre 2012 con la quale le ragionerie territoriali dello Stato sono state interessate della verifica delle dichiarazioni richieste agli enti beneficiari con la citata nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 94246 del 18 novembre 2013 con la quale sono state fornite alle ragionerie territoriali dello Stato ulteriori indicazioni in merito alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ivi compreso lo svolgimento di una attività istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per il trattenimento dei contributi e la realizzazione dell'intervento originariamente finanziato;

Visto il provvedimento dell'11 dicembre 2013, prot. n. 102601, con il quale il Ragioniere generale dello Stato ha delegato le ragionerie territoriali dello Stato all'espletamento delle verifiche e delle attività istruttorie di cui alla nota n. 94246 del 18 novembre 2013;

Vista la determina n. 139 dell'8 maggio 2017 della Ragioneria territoriale dello Stato di Udine/Pordenone con la quale si dà conto dell'attività istruttoria svolta nei confronti della Parrocchia Santa Maria Assunta del Comune di Martignacco, nel corso della quale è emerso che l'Ente ha utilizzato parte del finanziamento complessivo di € 460.000,00 per l'acquisto del fabbricato adiacente all'ex chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore (ex sagrestia) per l'importo di € 69.000,00 e per l'acquisto del terreno adiacente all'ex chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore per l'importo di € 70.200,00, per un importo complessivo di € 139.200,00;

Considerato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta, la predetta Ragioneria territoriale ha formalizzato la proposta di revoca per la quota parte di contributo utilizzato per finalità differenti da quelle espressamente indicate dal decreto ministeriale 1° marzo 2006;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la revoca, limitatamente all'importo di € 139.200,00, del contributo concesso per l'anno 2005 per i «Lavori di restauro architettonico e consolidamento statico della ex Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore;

Vista la nota n. 55033/55434 del 24 novembre 2016 con la quale la Ragioneria territoriale dello Stato di Cagliari ha comunicato che il Comune di Cagliari ha restituito il finanziamento di € 2.700.000,00 attribuito per gli anni 2006, 2007 e 2008, per il «Completamento sistema fognario e delle opere di bonifica canale Terramaini adiacente e correlato al parco regionale di Molentargius saline"» mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato con quietanza n. 56944 del 21 ottobre 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la revoca dei contributi assegnati al Comune di Cagliari, per le predette annualità, in quanto non utilizzati e restituiti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte nella determina n. 139 dell'8 maggio 2017 della Ragioneria territoriale dello Stato di Udine/Pordenone, richiamata nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento, è disposta la revoca parziale per l'importo di € 139.200,00, del contributo di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 0014004 attribuito ed erogato, per l'anno 2005 alla Parrocchia Santa Maria Assunta del Comune di Martignacco (UD) per la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori di restauro architettonico e consolidamento statico della ex Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore».

È disposto il recupero dell'importo erogato e revocato di € 139.200,00 di cui al comma 1.

Art. 2.

Per le motivazioni esposte nella nota n. 55033/55434 del 24 novembre 2016 della Ragioneria territoriale dello Stato di Cagliari, che è parte integrante del presente provvedimento, è disposta la revoca dei contributi assegnati al Comune di Cagliari per il «Completamento sistema fognario e delle opere di bonifica canale Terramaini adiacente e correlato al parco regionale di Molentargius saline», di € 738.000,00 per l'annualità 2006, di € 1.201.000,00 per l'annualità 2007 e di € 761.000,00 per l'annualità 2008, non utilizzati dal comune e restituiti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 3 agosto 2017

*Il Ministro:* PADOAN

**17A06366**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2017.

**Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria della sospensione dell'esercizio commerciale;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di adempimenti conseguenti alla cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con particolare riferimento agli «obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima»;

Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;

Ritenuto opportuno definire modalità, termini e procedure per l'applicazione della predetta misura, alla luce di quanto disposto dalla citata normativa;

Ritenuto necessario definire modalità, termini e procedure per l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto in particolare dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Decreta:

### Capo I

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 5 E 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2012, N. 4

#### Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo n. 4/2012.

#### Art. 2.

*Procedimento di applicazione della sanzione*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 4/2012, nonché i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012 sono soggetti alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di accertamento e contestazione, indicando la prescritta sanzione pecuniaria e, ricorrendone i presupposti, la sanzione della sospensione dell'esercizio com-

merciale, secondo quanto previsto all'art. 11, commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012. I predetti organi trasmettono copia dei relativi atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attività commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di sospensione al capo del compartimento competente.

4. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell'esercizio commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo del compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

6. Il capo del compartimento provvede a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per le dovute annotazioni sul pertinente registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi.

7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del marittimo interessato.

Art. 3.

*Impugnazioni*

1. l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione può essere impugnata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullata l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione, l'interessato presenta al capo del compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione, dandone comunicazione all'interessato, alla Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

Art. 4.

*Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto*

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

*Capo II*

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI SBARCO DI SPECIE DI TAGLIA INFERIORE ALLA TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO

Art. 5.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva alla competente autorità marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 4/2012.

Art. 6.

*Modalità di adempimento agli obblighi di comunicazione preventiva*

1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'art. 5 del presente decreto, il comandante di unità da pesca dovrà effettuare una preventiva comunicazione di cattura alla competente autorità marittima, secondo le seguenti modalità:

*a)* il comandante di unità da pesca dotata di *log book* elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico;

*b)* il comandante di unità da pesca non dotata di *log book* effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo per gli approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione.

*Capo III*

TRANSITO NELLE AREE MARITTIME SOGGETTE A MISURE DI RESTRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

Art. 7.

*Aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca*

1. Il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire — se non diversamente disposto — con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2017

*Il Sottosegretario di Stato:* CASTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 798*

**17A06365**

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2017.

**Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Montasio» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Montasio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 286 del 30 agosto 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Montasio», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 settembre 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MONTASIO»

Art. 1.
*Denominazione*

La denominazione di origine protetta «Montasio» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
*Caratteristiche del prodotto*

La denominazione di origine «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane o leggermente convesse.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) umidità massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 5,5-8 kg;

4) diametro: forma 27-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore gradevole e tendente al piccante nel Montasio di lunga stagionatura.

Sono ammessi valori di analisi di umidità a sessanta giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il novantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per il sessantesimo giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.

Art. 3.
*Zona di produzione*

La zona di produzione della DOP Montasio comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Art. 4.
*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
*Metodo di ottenimento*

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione.

L'intero processo produttivo (coagulazione, trattamenti del coagulo, formatura, spurgatura, salatura e stagionatura) deve avvenire all'interno dell'area individuata all'art. 3. Le razze principalmente allevate nella zona geografica di produzione del formaggio Montasio sono la Bruno Alpina la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera e loro incroci.

Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografica.

L'alimentazione delle bovine è costituita per almeno il 60% da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati sul tal quale. La restante parte può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

Sono vietati mangimi industriali medicati e le farine di origine animale sia sul tal quale che come ingrediente di altri mangimi.

È vietato l'uso fresco tal quale dei seguenti alimenti: gli ortaggi, la frutta, la colza, i sottoprodotti della lavorazione riso, le polpe di bietola i sottoprodotti della lavorazione della birra, della frutta e dei distillati in genere.

È ammesso l'uso degli insilati di fieno-silos e silos-mais e cereali.

È consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

Il latte utilizzato deve provenire da munte consecutive e raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura. Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta. Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C. Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x *ml)* e le cellule somatiche (per *ml)* il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 *a) i)*. Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato termicamente e destinate alla trasformazione nella DOP Montasio, devono presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36°C;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo di 10 minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del «marchio d'origine» costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;

10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;

11) stagionatura minima di sessanta giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%.

Sono ammessi valori di analisi entro i dieci giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al sessantesimo° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

Il formaggio Montasio è destinato al consumo dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Il formaggio Montasio può essere preconfezionato, preporzionato, ecc. dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Il formaggio Montasio può essere può essere commercializzato con la denominazione «fresco» quando ha una stagionatura minima di sessanta giorni, «mezzano», con una stagionatura minima di centoventi giorni, «stagionato» con una stagionatura minima di dieci mesi, «stravecchio» con una stagionatura minima di diciotto mesi.

Art. 6.
*Legame con l'ambiente*

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pratica tuttora l'alpeggio e il pascolo, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere.

Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e di Udine (1773/1775). Ciò dimostra che del Montasio si fa commercio

e quindi non è una produzione locale o destinata solo all'autoconsumo. Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di più degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe.

Questo è indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua caratteristica principale che è quella di essere un formaggio che dura nel tempo, che si stagiona e che quindi può diventare oggetto di scambio o commercio.

Il forte legame del Montasio con la zona di produzione è dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, le latterie turnarie che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.

Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Montasio è dato dall'istituzione della Scuola di Caseificio sorta nel 1925 nel Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari destinati ai caseifici del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia.

Già negli anni venti la zona di produzione già era sovrapponibile a quella sancita dai successivi documenti.

Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l'invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l'apporto dell'ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa.

Innanzi tutto l'area orientale dell'Italia è sempre stata e lo è tutt'oggi caratterizzata da un'alta piovosità primaverile ed autunnale e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali (frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successivamente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della maiscoltura e quindi dell'utilizzo del mais come alimento fresco ed insilato. Mentre da pochi anni l'area di produzione si è anche caratterizzata per la coltivazione della soia,

Indubbiamente l'ambiente in cui il formaggio Montasio si è sviluppato possedeva delle caratteristiche microbiologiche adatte alla suo sviluppo e diffusione.

Infatti il Montasio si è caratterizzato per la presenza di una flora microbica termofila che permetteva e permette tutt'ora di avere un prodotto unico nel panorama caseario, da consumare fresco (oggi con un minimo di due mesi ma pochi decenni fa anche da un mese in *poi)* ma anche stagionato, oltre trentasei mesi senza alterarsi ma cambiando nel tempo caratteristiche organolettiche, sapori ed odori grazie proprio alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli dell'area di produzione.

E questo è ancor più evidente se confrontiamo il Montasio con i formaggi alpini confinanti che, per storia, tradizione e caratteristiche ambientali, hanno dovuto differenziare le lavorazioni a secondo del tipo di formaggio che intendevano produrre: fresco o stagionato 6/8 mesi.

Con il miglioramento delle tecniche di allevamento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l'introduzione di modalità sempre più igieniche di mungitura, si è sentita la necessità di arricchire il latte solamente di questi microrganismi filocaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si è sperimentato e diffuso l'uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione, mentre in altre zone contigue si è ricorso all'uso del siero-innesto (ricco di bastoncini).

Art. 7.
*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/06 dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni srl, via San Gaetano, 74, 36016 Thiene -VI; tel. 0445313011; fax 0445313070; email:csqa@csqa.it

Art. 8.
*Etichettatura*

L'identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio (4), della sigla della provincia (5), della data di produzione: anno, mese e giorno (VI/2/3).

Il «marchio di origine«» della DOP Montasio è costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fig. 1).

Detto «marchio di origine» si appone su tutta la produzione delle aziende associate o meno, purché ottenuta nel rispetto del disciplinare di produzione.

fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.

2) Mese di produzione.

3) Giorno di produzione.

4) N. di codice del caseificio.

5) Sigla della Provincia.

*IV)* Anno di produzione.

Il logo della denominazione è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO», in carattere «HORATIO».

Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2 (es: 8 cm di larghezza per 6 di altezza). fig. 2.

fig. 2

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di sessanta giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definite dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna». A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» .

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione (fig.2).

Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:

| STAMPA A COLORI PIENI "TRATTO" SISTEMA PANTONE | pantone n. | Yellow | Warm Red | Rubine Red | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| interno "M" del Consorzio | 109 | 16 parti | 0,25 parti | | |
| scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi | 161 | 12 parti | | 4 parti | 4 parti |

| STAMPA A COLORI IN SEPARAZIONE CMYK | cyan. | magenta | yellow | Black |
|---|---|---|---|---|
| interno "M" del Consorzio | | 24% | 100% | |
| scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi | 40% | 50% | 70% | 45% |

**17A06337**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2017.

**Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

*a)* di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;

*b)* di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio:

*a)* il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

*b)* la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

*c)* la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio;

Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;

Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;

Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

Tenuto conto delle richieste pervenute dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;

Tenuto conto del criterio di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo che prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilità di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;

Vista la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che prevede la possibilità di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera *d)* del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che ai sensi della lettera *d)* del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificità geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)* del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e)* del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Vista la legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 5-*ter* del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissa-

rio *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;

Visto, infine, il comma 5-*quater* del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio;

Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali è stata manifestata la volontà delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziché tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017, in esito alla quale la Conferenza non ha formulato il parere di competenza;

Decreta:

Art. 1.

*Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.

2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato *A)* che è parte integrante del presente decreto.

3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato *B)* che è parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato *B)*, unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.

Art. 2.

*Costituzione e successione degli organi*

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato *B)* sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari *ad acta* nominati con il presente decreto.

4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato *B)*, fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

*Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali*

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato *B)* subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.

2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le

disposizioni di cui al comma 5-*bis*) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.

Art. 4.

*Procedure di rinnovo dei consigli e nomina commissario* ad acta

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato *B)* le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

2. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato *B)* per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato *B)* sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario *ad acta* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato regioni.

4. Ai commissari *ad acta* non spetta, ai sensi del comma 5-*ter* dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari *ad acta* è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis*) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

*Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali*

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

2. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.

3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato *B)* al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

*Razionalizzazione delle aziende speciali*

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera *b)* dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato *C)* mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.

2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.

3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7.

*Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio*

1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato *D)* che è parte integrante del presente decreto.

2. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.

3. Le camere di commercio di cui all'allegato *A)* al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le camere di commercio di cui all'allegato *B)* al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-*bis*) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere:

*a)* individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio;

*b)* comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;

*c)* assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.

7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2017

*Il Ministro:* CALENDA

*Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 804*

ALLEGATO *A*

| **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** |
| --- |
| Camera di commercio del Molise |
| Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini |
| Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara |
| Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona |
| Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*) |
| Camera Valdostana |
| (*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto. |

ALLEGATO *B*

| **Camere di Commercio accorpande** | **Nuova Camera di Commercio accorpata** | **Sede Legale** | **Sede Secondaria** | **Commissario ad acta** |
|---|---|---|---|---|
| Parma<br>Piacenza<br>Reggio Emilia | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia | Parma - Via Verdi 2 | Piacenza - Piazza Cavalli 35<br>Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3 | Dott. DALLA RIVA Michelangelo |
| Perugia<br>Terni | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria | Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42 | Terni - Largo Don Minzoni 6 | Dott. PERA Mario |
| Matera<br>Potenza | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata | Potenza - Corso XVIII Agosto 34 | Matera - Via Lucana 82 | Dott. SUGLIA Patrick |
| Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest | Viareggio - Via Leonida Repaci 16 | Lucca - Corte Campana 10<br>Carrara - Piazza II Giugno 16<br>Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5 | Dott.ssa MARTELLI Cristina |
| Alessandria<br>Asti | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti | Alessandria - Via Vochieri 58 | Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello | Dott. LIVRAGHI Roberto |
| Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro e Urbino | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino | Ancona - Piazza XXIV Maggio 1 | Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25<br>Fermo - Corso Cefalonia 69<br>Macerata - Via T. Lauri 7<br>Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116 | Dott. DE VITA Michele |
| Arezzo<br>Siena | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo–Siena | Arezzo - Via Spallanzani 25 | Siena - Piazza Matteotti 30 | Dott. SALVINI Giuseppe |
| Biella e Vercelli<br>Novara<br>Verbano Cusio Ossola | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola | Vercelli - Piazza Risorgimento 12 | Biella - Via Aldo Moro 15<br>Novara - Via degli Avogadro 4<br>Verbania - Strada Statale del Sempione 4 | Dott. MASERA Giampiero |
| Brindisi<br>Taranto | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi – Taranto | Taranto - Viale Virgilio 152 | Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300 | Dott.ssa SANESI Claudia |
| Cagliari<br>Oristano | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano | Cagliari - Largo Carlo Felice 72 | Oristano - Via Carducci 23/25 | Dott. MASSIDDA Salvatore |

| **Camere di Commercio accorpande** | **Nuova Camera di Commercio accorpata** | **Sede Legale** | **Sede Secondaria** | **Commissario ad acta** |
|---|---|---|---|---|
| Como<br>Lecco | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como–Lecco | Como - Via Parini 16 | Lecco - Via Tonale 28 | Dott.ssa PULSONI Rossella |
| Cremona<br>Mantova<br>Pavia | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona–Mantova–Pavia | Mantova - Via P. F. Calvi 28 | Cremona - Piazza Stradivari 5<br>Pavia - Via Mentana 27 | Dott. ZANINI Marco |
| Ferrara<br>Ravenna | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna | Ravenna - Viale L.C. Farini 14 | Ferrara - Via Borgoleoni 11 | Dott. GIANNATTASIO Mauro |
| Frosinone<br>Latina | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone – Latina | Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66 | Frosinone - Viale Roma. snc | Dott. VISCUSI Pietro |
| Pistoia<br>Prato | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato | Prato - Via del Romito 71 | Pistoia - Corso Silvano Fedi 36 | Dott. BOSI Daniele |
| Pordenone<br>Udine | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine | Udine - Via Morpurgo 4 | Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47 | Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia |
| Rieti<br>Viterbo | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti – Viterbo | Viterbo Via F.lli Rosselli 4 | Rieti - Via Paolo Borsellino 16 | Dott. MONZILLO Francesco |
| Catanzaro<br>Crotone<br>Vibo Valentia | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia | Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16 | Crotone - via Antonio De Curtis 2<br>Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum | Dott. FERRARA Maurizio |

ALLEGATO *C*

| **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di** | **N° Aziende Speciali** |
| --- | --- |
| Agrigento, Caltanissetta e Trapani | 1 |
| Alessandria-Asti | 1 |
| Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino | 3 |
| Arezzo–Siena | 1 |
| Bari | 2 |
| Bergamo | 1 |
| Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola | 2 |
| Bologna | 1 |
| Bolzano | 1 |
| Brescia | 1 |
| Brindisi – Taranto | 1 |
| Cagliari-Oristano | 1 |
| Camera di commercio del Molise | 1 |
| Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini | 1 |
| Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi | 3 |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale | - |
| Camera Valdostana | - |
| Caserta | 1 |
| Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia | 1 |
| Como–Lecco | 1 |
| Cosenza | 1 |
| Cremona–Mantova–Pavia | 1 |
| Cuneo | 1 |
| Dell'Emilia | - |
| Dell'Umbria | 1 |
| Della Basilicata | 1 |
| Della Maremma e del Tirreno | 1 |
| Della Toscana Nord-Ovest | 1 |
| Ferrara e Ravenna | - |
| Firenze | 1 |
| Foggia | 2 |
| Frosinone – Latina | 1 |
| Genova | 1 |
| Gran Sasso d'Italia<br>Chieti Pescara | 1 |
| Irpinia Sannio | 1 |
| Lecce | 1 |
| Messina | 1 |
| Modena | - |

| **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di** | **N° Aziende Speciali** |
|---|---|
| Napoli | 1 |
| Nuoro | 1 |
| Padova | 1 |
| Palermo ed Enna | - |
| Pistoia-Prato | - |
| Reggio Calabria | 2 |
| Rieti – Viterbo | 1 |
| Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona | 1 |
| Roma | 1 |
| Salerno | - |
| Sassari | 1 |
| Sondrio | - |
| Torino | 2 |
| Trento | 1 |
| Treviso - Belluno | - |
| Varese | 1 |
| Pordenone Udine | - |
| Venezia Giulia | 2 |
| Venezia Rovigo Delta –Lagunare | 2 |
| Verona | - |
| Vicenza | 1 |
| **TOTALE** | **58** |

ALLEGATO *D*

| Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di | Dirigenti | D3 | D1 | C | B3 | B1 | A | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 3 | 5 | - | 27 | 18 | - | - | **53** |
| Alessandria | 1 | - | 13 | 35 | - | 1 | - | **50** |
| Ancona | 1 | 1 | 22 | 39 | - | 5 | - | **68** |
| Arezzo | 2 | 2 | 7 | 32 | 5 | 4 | - | **52** |
| Ascoli Piceno | 1 | - | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | **23** |
| Asti | 1 | 1 | 11 | 22 | 3 | 3 | - | **41** |
| Avellino | 1 | - | 15 | 9 | 2 | 7 | 3 | **37** |
| Bari | 3 | 13 | 25 | 86 | 4 | 7 | 3 | **141** |
| Benevento | 1 | - | 10 | 10 | 4 | 1 | - | **26** |
| Bergamo | 3 | 2 | 15 | 44 | 21 | 10 | 3 | **98** |
| Biella e Vercelli | 1 | 8 | 5 | 44 | 2 | 6 | 1 | **67** |
| Bologna | 4 | 5 | 37 | 95 | 4 | 11 | - | **156** |
| Bolzano | 4 | | | 51 | 48 | 28 | 9 | **140** |
| Brescia | 4 | 7 | 16 | 68 | 37 | 4 | 5 | **141** |
| Brindisi | 1 | 1 | 9 | 19 | - | 4 | 2 | **36** |
| Cagliari | 2 | 1 | 15 | 31 | - | 10 | 7 | **66** |
| Caltanissetta | 1 | 3 | - | 9 | - | - | - | **13** |
| Camera Valdostana | 2 | 9 | - | 16 | 9 | - | - | **36** |
| Caserta | 2 | 2 | 18 | 25 | 2 | 7 | 3 | **59** |
| Catania | 2 | 17 | - | 33 | - | - | - | **52** |
| Catanzaro | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | **33** |
| Chieti | 3 | 2 | 7 | 34 | 1 | - | 1 | **48** |
| Como | 3 | 1 | 8 | 32 | 6 | 3 | 2 | **55** |
| Cosenza | 1 | - | 15 | 23 | 8 | 3 | 1 | **51** |
| Cremona | 1 | 2 | 11 | 21 | 8 | 3 | 3 | **49** |
| Crotone | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | **22** |
| Cuneo | 2 | 2 | 16 | 45 | 14 | 6 | 2 | **87** |
| Venezia Rovigo Delta – Lagunare | 4 | 5 | 31 | 81 | - | 7 | 4 | **132** |
| Ferrara | 2 | 4 | 10 | 42 | 1 | 2 | - | **61** |
| Firenze | 4 | 9 | 42 | 79 | 8 | 1 | - | **143** |
| Foggia | 2 | 6 | 17 | 27 | 11 | 3 | - | **66** |
| Fermo | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | **16** |
| Frosinone | 1 | 4 | 10 | 17 | 9 | 6 | - | **47** |
| Genova | 3 | 10 | 14 | 68 | 11 | 2 | 3 | **111** |
| L'Aquila | 1 | - | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | **35** |
| Latina | 3 | 5 | 9 | 25 | 11 | 6 | 3 | **62** |
| Lecce | 2 | - | 20 | 29 | 2 | 2 | - | **55** |
| Lecco | 1 | 1 | 6 | 27 | 1 | - | 1 | **37** |
| Lodi | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | **31** |
| Lucca | 3 | 4 | 14 | 40 | 3 | 5 | - | **69** |
| Macerata | 1 | 2 | 4 | 31 | 4 | 2 | 1 | **45** |
| Mantova | 3 | 2 | 7 | 32 | 8 | 2 | 3 | **57** |
| Maremma e del Tirreno | 3 | - | 25 | 33 | 15 | 6 | 1 | **83** |

| Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di | Dirigenti | D3 | D1 | C | B3 | B1 | A | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa Carrara | 1 | 1 | 10 | 23 | - | 3 | - | **38** |
| Matera | 1 | - | 6 | 11 | - | 5 | - | **23** |
| Messina | 1 | 15 | - | 9 | - | - | - | **25** |
| Milano | 7 | 6 | 87 | 191 | 5 | 42 | 2 | **340** |
| Modena | 2 | 2 | 25 | 33 | - | 2 | 1 | **65** |
| Molise | 2 | 4 | 9 | 30 | 1 | 4 | 3 | **53** |
| Monza e Brianza | 3 | 2 | 12 | 48 | - | 7 | - | **72** |
| Napoli | 6 | 11 | 28 | 113 | 8 | 12 | 2 | **180** |
| Novara | 2 | 1 | 9 | 28 | - | 2 | 2 | **44** |
| Nuoro | 1 | - | 4 | 11 | 2 | - | - | **18** |
| Oristano | 1 | - | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | **21** |
| Padova | 3 | 8 | 27 | 62 | 1 | 2 | 4 | **107** |
| Palermo ed Enna | 3 | 15 | - | 39 | 37 | - | - | **94** |
| Parma | 2 | 3 | 21 | 32 | 1 | 5 | - | **64** |
| Pavia | 1 | 1 | 8 | 20 | 11 | 6 | 2 | **49** |
| Perugia | 2 | 2 | 33 | 28 | - | 2 | - | **67** |
| Pesaro e Urbino | 2 | 4 | 11 | 33 | 2 | 5 | 1 | **58** |
| Pescara | 3 | - | 11 | 20 | 5 | 4 | 2 | **45** |
| Piacenza | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | - | **43** |
| Pisa | 2 | 1 | 12 | 29 | - | 10 | 3 | **57** |
| Pistoia | 1 | 3 | 10 | 28 | 1 | 4 | - | **47** |
| Pordenone | 2 | 3 | 4 | 26 | - | 3 | 1 | **39** |
| Potenza | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 5 | 3 | **40** |
| Prato | 2 | 3 | 14 | 27 | 8 | 1 | 2 | **57** |
| Ragusa | 2 | 6 | - | 15 | 3 | - | - | **26** |
| Ravenna | 2 | 7 | 13 | 34 | 2 | 5 | - | **63** |
| Reggio Calabria | 1 | 5 | 11 | 21 | 4 | 3 | - | **45** |
| Reggio Emilia | 2 | 9 | 22 | 33 | 2 | 6 | - | **74** |
| Rieti | 1 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | - | **18** |
| Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona | 3 | 9 | 12 | 49 | 35 | 8 | 1 | **117** |
| Roma | 7 | 1 | 85 | 182 | 69 | 41 | 2 | **387** |
| Romagna – Forlì-Cesena e Rimini | 3 | 6 | 27 | 76 | 13 | 4 | - | **129** |
| Salerno | 4 | 5 | 22 | 32 | - | 3 | 1 | **67** |
| Sassari | 1 | 1 | 10 | 22 | 5 | 7 | 3 | **49** |
| Siena | 2 | 2 | 9 | 27 | 3 | 9 | - | **52** |
| Siracusa | 1 | 5 | - | 11 | 1 | - | - | **18** |
| Sondrio | 1 | 3 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | **34** |
| Taranto | 2 | - | 8 | 14 | - | 3 | 3 | **30** |
| Teramo | 3 | - | 5 | 16 | 8 | 6 | 3 | **41** |
| Terni | 1 | 3 | 8 | 21 | - | 2 | 2 | **37** |
| Torino | 7 | 11 | 99 | 169 | 7 | 15 | - | **308** |
| Trapani | 3 | 12 | - | 16 | 5 | - | 3 | **39** |
| Trento | 4 | | | 44 | 60 | 20 | 12 | **140** |

| Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di | Dirigenti | D3 | D1 | C | B3 | B1 | A | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso-Belluno | 4 | 7 | 25 | 85 | 6 | 2 | 3 | **132** |
| Udine | 2 | 3 | 16 | 40 | 12 | 3 | - | **76** |
| Varese | 3 | 2 | 16 | 33 | 6 | 4 | 2 | **66** |
| Venezia Giulia | 2 | 6 | 11 | 30 | 16 | 5 | 2 | **72** |
| Verbano Cusio Ossola | 2 | - | 7 | 18 | - | 2 | - | **29** |
| Verona | 4 | 6 | 23 | 61 | 6 | 4 | 2 | **106** |
| Vibo Valentia | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | - | **20** |
| Vicenza | 3 | 5 | 26 | 76 | 3 | 2 | 5 | **120** |
| Viterbo | 2 | 4 | 10 | 32 | 1 | - | 2 | **51** |
| | **214** | **353** | **1.345** | **3.546** | **672** | **464** | **148** | **6.742** |

**17A06319**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 settembre 2017.

**Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017.** (Ordinanza n. 481).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017;

Considerato che i suddetti fenomeni meteorologici hanno causato una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando eccezionali accumuli nevosi con conseguenti gravi movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del 20 luglio 2017;

Dispone:

Art. 1.

*Nomina commissario e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Molise è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Molise, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

*a)* gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

*b)* le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

*c)* gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

*d)* l'individuazione dei comuni danneggiati.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

*Contributi autonoma sistemazione*

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, nel limite di euro 5.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Molise ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

*Deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

*Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera* d) *comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti e inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

*Patrimonio pubblico*

1. L'ambito della ricognizione comprende:

*a)* il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

*b)* il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

*c)* il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

*a)* primi interventi urgenti;

*b)* interventi di ripristino;

*c)* interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

*Patrimonio privato*

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

*Attività economiche e produttive*

1. L'attività di ricognizione comprende:

*a)* il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

*b)* il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

*Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva*

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione

del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

*Oneri per prestazioni di lavoro straordinario*

1. Il commissario delegato, per le attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di quattro unità di personale non dirigenziale della Regione Molise a cui può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili *pro capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'onere derivante dal comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, è indicato il relativo importo.

Art. 11.

*Relazione del commissario delegato*

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

*Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it sezione provvedimenti.*

**17A06364**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

**Modalità per avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati - Determina n. 185/2017.**

Al fine di stabilire le modalità con cui i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati di cui al «Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE» possono presentare domanda di qualificazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale ha emanato la determina n. 185/2017 pubblicata, sottoscritta con firma digitale dal direttore generale, sul proprio sito istituzionale.

**17A06350**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Misure a sostegno della maternità e della paternità".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, C.A.P. 00198 - e-mail: uilanazionale@ulia.it.

**17A06394**

**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Misure a sostegno dei disoccupati e dell'uscita anticipata dal lavoro".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, C.A.P. 00198 - e-mail: uilanazionale@ulia.it.

**17A06395**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di adozione del decreto 11 settembre 2017, n. 1752/PAC**

Si comunica che, con decreto n. 1752/PAC - prot. n. 4937 in data 11 settembre 2017, è stato incrementato la stanziamento destinato al finanziamento delle azioni a titolarità diretta dell'AdG, nel settore dell'infanzia, a valere sulle risorse finanziarie già riacquisite alla disponibilità del programma con il decreto n. 1723/PAC dell'11 agosto 2017.

Il provvedimento è consultabile sul sito http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/

**17A06367**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti, Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi, Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli, Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi, Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi, Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi.**

*Decreto n. 108 del 22 agosto 2017*

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0619/001 – 006/MR.

Medicinali veterinari: PRINOVOX 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti, PRINOVOX 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi, PRINOVOX 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli, PRINOVOX 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi, PRINOVOX 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi, PRINOVOX 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324 – 24106 Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081018;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081020;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081032;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081044;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081057;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081311;

Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081069;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081071;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081083;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081095;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081107;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081323;

Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081119;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081121;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081133;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081145;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081158;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081335;

Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081160;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081172;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081184;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081196;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081208;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081347;

Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081210;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081222;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081234;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081246;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081259;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081350;

Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi:

confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081261;
confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081273;
confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081285;
confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081297;
confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081309;
confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081362.

Composizione:

Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti:

una pipetta da 0,4 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 40,0 mg;
Moxidectina 4,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi:

una pipetta da 0,8 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 80,0 mg;
Moxidectina 8,0 mg;

Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli:

una pipetta da 0,4 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 40,0 mg;
Moxidectina 10,0 mg;

Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi:

una pipetta da 1,0 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 100,0 mg;
Moxidectina 25,0 mg;

Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi:

una pipetta da 2,5 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 250,0 mg;
Moxidectina 62,5 mg;

Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi:

una pipetta da 4,0 ml contiene:

principi attivi:

Imidacloprid 400,0 mg;
Moxidectina 100,0 mg.

Specie di destinazione:

Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti:

gatti (≤ 4 *kg)*, furetti;

Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi:

gatti (> 4 - 8 *kg)*;

Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli:

cani (≤ 4 *kg)*;

Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi:

cani (>4 - 10 *kg)*;

Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi:

cani (>10 - 25 *kg)*;

Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi:

cani (>25 - 40 *kg)*.

Indicazioni terapeutiche.

Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti.

Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi.

Per gatti che sono a rischio di infestazioni parassitarie miste o che ne sono affetti:

trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulce (*Ctenocephalides felis*);

trattamento dell'infestazione da acari dell'orecchio (*Otodectes cynotis*);

trattamento della rogna notoedrica (*Notoedres cati*);

prevenzione della dirofilariosi (stadi larvali L3 e L4 di *Dirofilaria immitis*);

trattamento di infestazioni da nematodi gastrointestinali (stadi larvali L4, adulti immaturi e adulti di *Toxocara cati* e *Ancylostoma tubaeforme*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per la dermatite allergica da pulci (DAP).

Per furetti che sono a rischio di infestazioni parassitarie miste o che ne sono affetti:

trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulce (*Ctenocephalides felis*);

prevenzione della dirofilariosi (stadi larvali L3 e L4 di *Dirofilaria immitis*).

Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli.

Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi.

Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi.

Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi.

Per cani che sono a rischio di infestazioni parassitarie miste o che ne sono affetti:

trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulce (*Ctenocephalides felis*);

trattamento dei pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*);

trattamento delle infestazioni da acari dell'orecchio (*Otodectes cynotis*), della rogna sarcoptica (sostenuta da *Sarcoptes scabiei var. canis*), della demodicosi (sostenuta da *Demodex canis*);

prevenzione della dirofilariosi (stadi larvali L3 e L4 di *Dirofilaria immitis*);

trattamento delle microfilarie circolanti (*Dirofilaria immitis*);

trattamento della dirofilarosi cutanea (stadi adulti di *Dirofilaria repens*);

prevenzione della dirofilariosi cutanea (stadi larvali L3 di *Dirofilaria repens*);

riduzione delle microfilarie circolanti (*Dirofilaria repens*);

prevenzione dell'angiostrongilosi (stadi larvali L4 e adulti immaturi di *Angiostrongylus vasorum*);

trattamento di *Angiostrongylus vasorum* e *Crenosoma vulpis*;

prevenzione della spirocercosi (*Spirocerca lupi*);

trattamento di infestazioni da nematodi gastrointestinali (stadi larvali L4, adulti immaturi e adulti di *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* e *Uncinaria stenocephala*, adulti di *Toxascaris leonina* e *Trichuris vulpis*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per la dermatite allergica da pulci (DAP).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**17A06318**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro ND C131», liofilizzato per sospensione per polli e tacchini.

*Estratto provvedimento n. 521 del 21 agosto 2017*

Numero procedura europea: DE/V/0239/001/DX/010/G.

Medicinale veterinario ad azione immunologica AVIPRO ND C131, liofilizzato per sospensione per polli e tacchini.

Confezioni:

A.I.C. n. 103923013 - scatola con fiala da 500 dosi;

A.I.C. n. 103923064 - scatola con dieci fiale da 500 dosi;

A.I.C. n. 103923025 - scatola con fiala da 1000 dosi;

A.I.C. n. 103923076 - scatola con dieci fiale da 1000 dosi;

A.I.C. n. 103923037 - scatola con fiala da 2500 dosi;

A.I.C. n. 103923088 - scatola con dieci fiale da 2500 dosi;

A.I.C. n. 103923049 - scatola con fiala da 5000 dosi;

A.I.C. n. 103923090 - scatola con dieci fiale da 5000 dosi;

A.I.C. n. 103923052 - scatola con fiala da 10000 dosi;

A.I.C. n. 103923102 - scatola con dieci fiale da 10000 dosi.

Titolare A.I.C.: Elanco Europe Ltd., Lilly house, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IIB, C.I.4.

Estensione d'uso.

Si autorizzano, per la specialità medicinale indicata, le seguente modifiche:

riduzione dell'età minima per la vaccinazione a 1 giorno di età per la specie di destinazione (pollo);

aggiunta della specie di destinazione tacchino.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A06320**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «CANIGEN L».

*Estratto provvedimento n. 490 del 28 luglio 2017*

Medicinale veterinario: CANIGEN L.

Confezioni:

scatola da 2 dosi + 2 siringhe - A.I.C. n. 101830014;

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101830026;

scatola da 2 dosi - A.I.C. n. 101830038;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101830040.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac Francia, 1ère Avenue 2065 m - LID 06516 Carros (FR).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB-A.2 b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza, per la specialità medicinale «Canigen L», la variazione indicata in oggetto.

Per effetto della suddetta variazione la nuova denominazione diventa «Canixin L».

La ditta deve modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto le etichette e il foglietto illustrativo al paragrafo relativo alla denominazione del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A06321**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «TYLAN SULFA G100 PREMIX».**

*Estratto provvedimento n. 491 del 28 luglio 2017*

Medicinale veterinario: TYLAN SULFA G100 PREMIX.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102724022.

Titolare dell'A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci nn. 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB B.II.a.3.b.6 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si esprime diniego alla variazione indicata in oggetto di cui al provvedimento n. 301 del 23 maggio 2017 non essendo stato rispettato il commitment con scadenza 17 luglio 2017.

La produzione di nuovi lotti del medicinale veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix» viene sospesa.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A06322**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina» registrata con regolamento (CE) n. 1486/2004 della commissione del 20 agosto 2004.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela Kiwi di Latina I.G.P, con sede in via Carducci n. 7 - 04100 Latina, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Lazio circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Kiwi Latina» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «KIWI LATINA»

Art. 1.
*Denominazione*

L'Indicazione Geografica Protetta «KIWI LATINA» è riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Descrizione*

Frutti della specie botanica *Actinidia deliciosa*, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.

Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosità morbida, calice leggermente infossato;

polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.

I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:

interi (ma senza peduncolo);

sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati di acqua;

ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;

praticamente privi di parassiti;

praticamente privi di danni provocati da parassiti;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a 6,2°Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie.

Categoria «Extra»

peso: > 90 g

I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualità e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.

Categoria I

peso: > 80 g

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità.

I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.

Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purché non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto né la sua conservazione:

un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);

un lieve difetto di colorazione.

Tolleranze di calibro

Nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria Extra può variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I può variare da 77 a 79 g.

Art. 3.
*Zona geografica*

La zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina e Roma).

Per la Provincia di Latina n. 9 comuni di cui 7 per l'intero territorio e 2 in parte; per la Provincia di

Roma n. 15 comuni di cui 3 in parte e 12 per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona è marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.

Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, così da evidenziare i punti del limite, che normalmente è rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi ecc.

La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del Comune di Artena.

Provincia di LATINA: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontinia, Privemo, Sezze, Cori, Sermoneta, Cisterna di Latina, Aprilia.

Provincia di ROMA: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano. Artena(parte), Palestrina, Zagarolo. San Cesareo, Colonna.

Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si ha: incrocio della SS 148 (già strada Mediana) con la Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest lungo la SS 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada Litoranea, quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400 metri; si taglia trasversalmente «Valle D'Oro» in linea retta immaginaria con direzione ovest fino al confine provinciale Latina-Roma; si prosegue verso N-0 seguendo il confine provinciale che delimita prima il Comune di Latina, indi quello di Aprilia da quello di Nettuno. Si prosegue sempre lungo il confine provinciale Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta, C.le la Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da dove ci si dirige a Nord fino al Bivio per Pratica di Mare; che si attraversa e si prosegue fino al confine Comunale di Pomezia con Roma; da qui seguendo il confine comunale verso nord-est, si riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo spigolo nord e ci si collega con il confine Sud-Ovest di Albano; si incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel Gandolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione dapprima verso Nord poi verso Est e quindi verso Sud ove raggiunge Castel Gandolfo; prosegue su quest'ultimo in direzione Sud-Est fino a riincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione Sud-Est fino ad Ariccia, indi in direzione Est, raggiunge il confine di Genzano di Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il confine territoriale di Velletri. Da qui si derige verso nord fin dove incontra il confine del Comune di Lariano; prosegue lungo questo confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad immettersi sul confine di Palestrina.

Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso nord e va ad incontrare il confine del Comune di Palestrina, che segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in direzione sud-est fino al confine ovest del Comune di Sermoneta che percorre verso sud-est. Prende il confine verso sud-est e percorrendo tutto il semiperimetro nord del Comune di Sezze raggiunge il Comune di Privemo che con andamento prima verso est poi verso sud e sud-ovest incontra il Comune di Pontinia. Percorre tutto il lato est, attraversa la ss 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul Fiume Sisto; da qui si dirige verso nord fino alla migliara 53 che, percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla SS 148 la rotonda all'altezza di Borgo Vodice da cui si è partiti.

Art. 4.
Prova dell'origine

La Provincia di Latina è stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'actinidia, a partire dai primi anni 70.

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che già alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.

Nel 1978 è stato organizzato a Torino il primo convegno sull'actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino è stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.

Nel 1981, a distanza di tre anni, è stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la città di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della Provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualità e pezzatura.

L'importanza dell'actinidia laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana è stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, già risultato nello «Studio conoscitivo sull'actinidia in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.

Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano (Gorini et al, 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili caratteristiche del Kiwi di Latina.

Nel corso di questi 30 anni, sia la stampa quotidiana sia le riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed interazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina, L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo, Rivista di Frutticoltura, Asiafrait Magazine, solo per citarne alcuni) hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo sviluppo dell'actinidia nella Provincia di Latina, la quale offre un habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si è registrato un potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione dei frutti nonché una metodologia di coltivazione innovativa che ha come conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova Zelanda e Giappone).

Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di un «panel test», dopo 3 mesi di conservazione frigorifera, i frutti maturi sono stati valutati per il grado di accettabilità che teneva conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di accettabilità molto elevato (Gorini et al, 1987).

Questa maggiore piacevolezza e sapidità tipica di dolce-acidulo gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di più fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a quelli della zona di origine. È noto ed accertato che in alcune zone di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bontà dei frutti e lo stato vegetativo delle piante supera quelli di origine.

La maggiore radiazione globale e la mancanza o quasi di gelate precoci dà la possibilità di posticipare la raccolta fino alla seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il raggiungimento al momento della raccolta nei frutti di un contenuto zuccherino minimo di 6,2 gradi Brix.

Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi, assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due o tre mesi in più rispetto alla media.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## Art. 5.
*Metodo di ottenimento*

Gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di 1 anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.

I nuovi impianti sono realizzati con piante certificate secondo la normativa vigente.

Le forme di allevamento adottate sono:

tendone;

pergoletta.

Il numero di piante per ettaro non deve essere inferiore a 400.

Il terreno è lavorato e/o diserbato o inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.

La dotazione naturale di acqua è integrata dalla irrigazione praticata al fine di raggiungere il giusto apporto idrico.

La raccolta del frutto, senza il peduncolo, avviene quando il grado Brix ha un valore minimo di 6.2°Brix e la durezza (con puntale di 8 *mm)* non inferiore a 6 kg.

Il prodotto viene conservato in celle frigorifere, sia in atmosfera normale che controllata, al massimo fino al mese di luglio dell'anno successivo alla raccolta.

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare un massimo di 450 mila frutti/ettaro.

Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 380 quintali.

Le operazioni di confezionamento del Kiwi Latina devono avvenire nell'area geografica di produzione al fine di garantire le caratteristiche del frutto. Una eccessiva movimentazione di carico e scarico causa ammaccature e lesioni della sottile buccia del frutto, determinando un significativo decadimento delle caratteristiche qualitative del prodotto.

## Art. 6.
*Rapporto con la zona*

Clima

Il clima è temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15°C, da una minima media di 8-10°C, da una massima media di 28-30°C e una umidità relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino al mese di luglio dell'anno successivo alla raccolta e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12° Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.

Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuità di approvvigionamento nel tempo.

Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere più precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.

Suolo

I suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilità e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'actinidia.

Professionalità

L'area dove l'Actinidia si è insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'Actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Ciò ha consentito un facile adattamento alle tecniche più idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualità.

## Art. 7.
*Struttura di controllo*

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'Organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è INEQ con sede in San Daniele del Friuli (UD).

## Art. 8.
*Etichettatura*

Denominazione «Kiwi Latina».

Il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'è la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno è riportata la denominazione «KIWI LATINA» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, KIWI in alto e LATINA nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi è raffigurata una coccinella rossa puntata di nero. La rivendicazione dei colori è la seguente: rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.

Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.

Il marchio deve essere apposto sulla confezione e sui singoli frutti.

**17A06336**

**Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «ΜΕΛΕΚΟΎΝΙ» (MELEKOUNI)**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 280 del 24 agosto 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «ΜΕΛΕΚΟΎΝΙ» (MELEKOUNI) presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

**17A06338**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Protezione fiduciaria Srl», in Milano.**

Con D.D. 4 settembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Protezione fiduciaria Srl», con sede legale in Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 05002670288, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**17A06351**

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Koinè Consult S.r.l.», in Bologna.**

Con D.D. 5 settembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Koinè Consult S.r.l.», con sede legale in Bologna (BO), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03310671205, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**17A06352**

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-219) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell’Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell’Editore**

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.